



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 09.06.1999

SG(99) D/ 4125

Oggetto: Aiuto di Stato n. N 790/97 - Italia (Sicilia)
Aiuti in favore dell'editoria libraria siciliana

Signor Ministro,

con lettera del 7 novembre 1997, la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato il progetto di legge regionale n. 395 XII recante provvidenze per le imprese editoriali siciliane in crisi. Il progetto è stato modificato dall'Assemblea regionale siciliana (lettera della Rappresentanza permanente del 9 dicembre 1997, n. 8248) e quindi approvato dalla medesima come legge della regione Sicilia 7 novembre 1997, n. 41. Tale legge, che è stata comunicata alla Commissione con lettera della Rappresentanza permanente del 13 febbraio 1998, n. 1057, contiene la clausola di salvaguardia e quindi non potrà essere posta in vigore prima di essere approvata dalla Commissione.

I servizi della Commissione, con lettere D/55664 del 9 dicembre 1997 e D/52686 del 26 giugno 1998 hanno chiesto informazioni complementari alle autorità italiane, le quali hanno risposto con lettere della Rappresentanza permanente del 28 maggio 1998 n. 3506, del 2 dicembre 1998 n. 7890 e del 17 marzo 1999 n. 4674.

DESCRIZIONE DEL REGIME

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, è accordato un abbuono d'interesse a concorrenza del 40% del tasso di riferimento alle imprese editoriali librerie aventi la sede in Sicilia affinché possano procedere al consolidamento delle esposizioni bancarie in essere al 31 dicembre 1996.

S.E.
On. Lamberto DINI
Ministro degli Affari esteri
P.le Farnesina, 1

I - 00194 ROMA

Ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a corrispondere alle predette imprese editoriali librerie un contributo una tantum al consolidamento delle esposizioni bancarie in essere alla data del 31 dicembre 1996 risultanti dall'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie. Il contributo è riferito al numero di titoli pubblicati nel triennio 1994-1996 e non può superare l'importo di 25 milioni di ITL per titolo (12 911,42 €). Tale importo è raddoppiato per i libri d'arte.

La dotazione di bilancio ammonta a 7 000 milioni di ITL (3,6152 M€).

Nella loro risposta alle richieste di informazioni complementari, le autorità italiane hanno comunicato che l'aiuto di cui all'articolo 1, primo comma, è tuttora privo di regolamento di attuazione. Pertanto non può ancora essere accordato. Una volta approvato il regolamento, l'aiuto non potrà comunque essere posto in essere senza notifica preventiva alla Commissione e approvazione da parte di quest'ultima dei singoli casi di applicazione.

Quanto alla parte residua del regime di aiuti proposto, le autorità italiane hanno sostenuto quanto segue.

Per quanto concerne gli interventi proposti all'articolo 1, secondo comma, non si tratterebbe di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del trattato, in quanto non vi è concorrenza tra produzioni letterarie di lingue differenti.

In ogni caso, anche se fossero qualificati come aiuti, gli interventi in questione potrebbero essere valutati favorevolmente in virtù della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) (cultura).

Gli argomenti addotti a favore dell'applicazione di tale deroga sono i seguenti. Le espressioni della cultura siciliana, che si manifestano attraverso le pubblicazioni delle società editoriali librerie situate nell'isola, sono gravemente minacciate dalla concorrenza delle grandi imprese editoriali, in particolare quelle dell'Italia del Nord, che possiedono una produzione diversificata (libri, giornali, film, programmi per la televisione). L'aiuto tende a salvaguardare la produzione delle imprese editoriali librerie dell'isola quando possa essere qualificata di grandissima qualità. Le autorità competenti sottolineano l'opportunità di promuovere la tradizione libraria in Sicilia. Per conseguire tale obiettivo sembra più opportuno intervenire a favore delle piccole imprese editoriali più efficienti da un punto di vista culturale anziché sovvenzionare, caso per caso, pubblicazioni letterarie. Ciò presenta il vantaggio di offrire maggiore continuità e stabilità in termini di sostegno alla tradizione letteraria siciliana.

Inoltre l'intervento pubblico si riferisce alla produzione letteraria effettiva dell'impresa. È previsto che il Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, principale consulente della Regione in materia, si pronunci preliminarmente sul contributo della casa editrice alla promozione della cultura locale siciliana.

Tra i criteri richiesti per stabilire la graduatoria delle imprese che presentano domanda d'aiuto figura anche l'impegno dell'editore quanto alla qualità della composizione e della stampa di ciascuna opera nonché alla relativa iconografia. Tutto ciò dovrebbe confermare che l'impresa beneficiaria mira ad una costante qualità artistica, letteraria e scientifica, che tenga conto del sistema culturale siciliano. I manuali per professionisti, le guide, i libri di cucina, i codici nonché le opere aventi carattere di utilizzazione pratica sono esclusi dalla sovvenzione. L'aiuto deve permettere alle imprese beneficiarie di sviluppare la produzione e di organizzare la loro attività su basi tecnologiche e imprenditoriali moderne. Quanto al fatto che la legge regionale è destinata ad imprese aventi la sede

nell'isola, le autorità italiane confermano che ciò si riferisce unicamente alla sede operativa e non a quella sociale e che non verrà fatta alcuna discriminazione rispetto alle altre imprese comunitarie.

VALUTAZIONE

Visti i chiarimenti forniti dalle autorità italiane circa gli interventi previsti all'articolo 1, primo comma della L.R. 7 novembre 1997, n. 41, questa decisione si riferisce solo al secondo comma del citato articolo 1.

Quanto alla **natura d'aiuto** dell'intervento proposto va sottolineato che secondo la Commissione le regole della concorrenza si applicano, di norma, a tutte le attività economiche formanti oggetto di scambi intracomunitari. La produzione letteraria e dei libri d'arte è un'attività economica. Ci si può chiedere se questa attività incida sugli scambi tra Stati membri, considerato il carattere nazionale e quindi interno del mercato del libro italiano. Va peraltro considerato che l'attività di edizione comprende il mercato dei diritti d'autore, l'attività di stampa ed eventualmente la distribuzione. Un aiuto dato ad un editore può incidere su l'una o l'altra di tali attività. Il regime in esame riguarda, inoltre, anche l'edizione di libri d'arte, per i quali esistono scambi tra Stati membri.

Considerato quanto precede, la Commissione non è in grado di concludere che il regime non incida sugli scambi tra Stati membri.

Tale attività può falsare la concorrenza tra imprese in quanto le case editrici possono realizzare la loro produzione in vari Stati membri, produrre libri in varie lingue, ed entrare in concorrenza per acquisire diritti di edizione.

Le misure di cui sopra costituiscono pertanto aiuti alle imprese in quanto hanno per effetto di ridurre selettivamente a favore dei beneficiari i costi di norma sostenuti in bilancio dalle imprese concorrenti.

Tali misure sono quindi vietate ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE e dell'articolo 62, paragrafo 1 dell'accordo SEE e possono essere considerate compatibili con il mercato comune unicamente se beneficiano di una delle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE.

L'aiuto proposto dalle autorità italiane costituisce un aiuto nuovo che è stato notificato prima di essere posto in essere.

Va fatto presente che la Sicilia è stata ammessa a beneficiare della deroga dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE in seguito alla decisione della Commissione sul regime di insieme degli aiuti a finalità regionale comunicata alle autorità italiane con lettera D/4949 del 30 giugno 1997. Detta decisione fissa i limiti e le condizioni per la concessione di aiuti a finalità regionale che di norma devono essere destinati all'investimento o alla creazione di occupazione, senza applicazione settoriale.

La legge in esame non contiene un aiuto all'investimento né alla creazione di occupazione, ma dispone un intervento di consolidamento dei debiti delle imprese editoriali siciliane idonee a sostenere la cultura locale e che inoltre offrono una produzione eccellente sotto il profilo qualitativo.

Le autorità italiane hanno spiegato che gli aiuti renderanno possibile lo sviluppo delle attività delle imprese e non potranno essere concessi ad imprese in difficoltà, quali definite sia dagli orientamenti

comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà¹, sia dalla pratica della Commissione.

Quanto al carattere di **sostegno culturale** dell'aiuto in esame, va sottolineato che la finalità principale dell'intervento è la salvaguardia di agenzie di produzione culturale nell'isola.

Gli aiuti sono infatti inerenti alla quantità e alla qualità dell'attività editoriale libraria. Essi non sono accordati al singolo libro; al contrario, la produzione media del triennio 1994-1996 costituisce soltanto la prova dell'attività dell'impresa e della sua significativa disponibilità a pubblicare opere che siano espressione del mondo culturale siciliano.

Questo parametro di applicazione dell'aiuto permette di sostenere unicamente attività editoriali che hanno già dimostrato il proprio valore.

Gli aiuti sono attribuiti a tutte le imprese editoriali operanti nell'isola purché la loro attività corrisponda ai criteri di qualità succitati.

La Commissione prende atto che l'esame del valore culturale di tale produzione sarà effettuato, in base ai criteri citati nella descrizione, da un ente consultivo in materia culturale che garantirà pertanto una valutazione tecnica imparziale del valore culturale dell'attività delle imprese editoriali e del loro costante orientamento verso un'attività di produzione e di promozione della cultura.

La Commissione considera che questo sistema di sostegno all'editoria può fruire della deroga culturale prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d).

CONCLUSIONI

La Commissione ha l'onore di informare le autorità italiane che dopo avere esaminato il regime notificato, ha deciso di non sollevare obiezioni nei suoi confronti ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE nonché degli articoli 61 e 62 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

La Commissione fa presente alle autorità italiane che, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, sono tenute a notificarle qualsiasi progetto di rifinanziamento, proroga o modifica di tale regime.

Se la presente lettera contiene elementi confidenziali che non devono essere pubblicati, il governo italiano è invitato ad informarne la Commissione, entro quindici giorni lavorativi a partire dalla ricezione della stessa. Qualora non riceva una richiesta motivata entro il termine stabilito, la Commissione si riterrà autorizzata a divulgare il testo integrale della presente lettera.

¹ GU C 368 del 23.12.1994.

La richiesta deve essere inviata con raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione Generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione Aiuti di Stato
Rue de la Loi, 200
B - 1049 Bruxelles
Fax : 0032 2 2969815

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT
Membro della Commissione